

STATUTO

DENOMINAZIONE E SCOPO

Art. 1°

Su iniziativa dell'Associazione Casa San Giorgio, fondata in data 20 marzo 1993, è costituita in Origgio, l'Associazione denominata

**ASSOCIAZIONE CASA SAN GIORGIO -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)
(di seguito "l'Associazione")**

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 e seguenti del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2°

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Art. 3°

L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Art. 4°

L'Associazione ha la propria sede in Via Ardengo Visconti n° 2 - Origgio – VA.

Art. 5°

L'Associazione è retta dal presente Statuto.

Art. 6°

L'Associazione è espressione della carità della Comunità Parrocchiale di Origgio, è estranea a questioni di carattere politico e sindacale e rivolge la propria attività a beneficio prioritario della Comunità di Origgio.

Art. 7°

L'Associazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria rivolta alle persone anziane.

L'Associazione non ha scopo di lucro anche indiretto e opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'Associazione si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed assume personale esterno nei limiti necessari al proprio funzionamento oppure in quanto occorrente a specializzare l'attività svolta.

L'Associazione si propone di fornire direttamente e/o indirettamente servizi specifici di carattere assistenziale, culturale e ricreativo, nonché prestazioni sanitarie riabilitative, sotto l'osservanza di personale medico e paramedico, a favore di persone anziane autosufficienti, parzialmente autosufficienti e totalmente non autosufficienti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta. Le spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

L'Associazione potrà effettuare, in via meramente occasionale, attività di sponsorizzazione nei confronti di imprese commerciali, effettuare attività di vendita occasionali, svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze, in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'Associazione, nonché curare l'edizione di stampe periodiche e non.

L'Associazione deve assicurare i propri aderenti che svolgano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suindicate, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 10 - comma quinto - del citato decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art. 8°

Il patrimonio netto a disposizione dell'Associazione, in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato relativo al 31 dicembre 1999, ammonta a Lire 112.802.474.=

Esso potrà venire incrementato con i seguenti beni:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze di bilancio non utilizzate per il conseguimento dei fini istituzionali;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento o per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) contributi degli aderenti versati sotto forma di quota associativa;
- 2) entrate istituzionali;
- 3) contributi dei privati;
- 4) contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;
- 5) contributi di organismi internazionali;
- 6) donazioni e lasciti testamentari che non siano destinati all'incremento del patrimonio;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali.

Il Consiglio Direttivo annualmente propone all'assemblea per l'approvazione la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili. In nessun caso (ad esempio scioglimento dell'Associazione, morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, ecc..) può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo di dotazione dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio dell'Ente.

SOCI

Art. 9°

Sono:

SOCI FONDATORI coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione, redatto in data 20 marzo 1993.

SOCI ORDINARI le persone che figurano già iscritte alla data odierna nel Libro Soci e coloro la cui domanda di ammissione verrà in futuro accettata dal Consiglio Direttivo secondo le norme del presente Statuto.

SOCI ONORARI le persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari godono di tutti i diritti degli altri soci.

Possono essere soci solo le persone di maggiore età.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

Art. 10°

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti: qualsiasi rapporto associativo deve essere disciplinato in modo uniforme ed in modo tale da garantire l'effettività del rapporto stesso.

Art. 11°

Il Consiglio Direttivo deve esaminare le domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento provvedendo, entro tale termine, a comunicare all'aspirante socio l'accoglimento della domanda.

In caso di diniego, il Consiglio Direttivo comunicherà per iscritto all'interessato i motivi della decisione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo, l'aspirante socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione.

Tutte le domande di ammissione e le relative decisioni dovranno risultare dai verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12°

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello in cui lo stesso viene notificato al Consiglio Direttivo.

In caso di motivata giusta causa, il recesso ha effetto immediato.

Art. 13°

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dall'osservanza del presente statuto, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri; in tal caso, l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art. 14°

La qualità di socio si perde altresì per decesso, morosità nel pagamento della quota associativa annuale ancorché per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, nei seguenti casi:

- comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscano anche violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni;
- inattività prolungata.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può far ricorso al Collegio dei Probiviri

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15°

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente Onorario dell'Associazione (se nominato);
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata.

Ad eccezione del Collegio dei Revisori dei Conti, le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 16°

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria dei soci viene convocata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'anno sociale, che è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea in tale occasione, con voto palese, approva il bilancio.

Gli Amministratori non hanno diritto al voto nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea può altresì essere convocata quando particolari esigenze lo richiedano, quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno oppure quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata, nel qual caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro 40 giorni dall'invio della richiesta.

Art. 17°

L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, il luogo di riunione e l'ora, deve essere inviato ai soci almeno cinque giorni di calendario prima della data di convocazione dell'assemblea e affisso all'albo dell'Associazione.

Art. 18°

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Sono validi i voti espressi per delega scritta presentata da singoli soci.

Ciascun socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per alcuna categoria di soci.

Ciascun socio dispone di un solo voto e può presentare una sola delega scritta.

Art. 19°

L'Assemblea nomina di volta in volta un Presidente ed un Segretario che redigono e firmano il verbale dell'assemblea stessa.

Art. 20°

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio annuale e la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione;
- b) determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci;
- c) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge gli Organi dell'Associazione che durano in carica quattro anni, precisandosi a tal fine che le cariche sociali sono gratuite;
- e) formula proposte per la migliore conduzione dell'Associazione;
- f) discute ed approva le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio.

PRESIDENTE ONORARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21°

Il Presidente Onorario dell'Associazione, se nominato, ha la rappresentanza onoraria dell'Associazione; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (se nominato).

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22°

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 membri, a seconda di quanto verrà deliberato di volta in volta dall'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Possono essere nominati amministratori solo i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 23°

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, nella seduta di insediamento del Consiglio stesso, nomina un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

In deroga a quanto sopra, può essere nominato Segretario anche una persona al di fuori del Consiglio; in tal caso il Segretario non avrà diritto al voto.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Potrà inoltre decidere di volta in volta di affidare l'espletamento di compiti specifici a soci o non soci.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno, potrà designare il Comitato Esecutivo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri oppure viene a mancare il numero minimo dei consiglieri previsto dall'Art. 22 del presente statuto, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla surroga con i consiglieri non eletti che hanno preso più voti.

I membri nominati in surroga scadono alla scadenza naturale del Consiglio.

In caso di impossibilità a far luogo alla surroga dei consiglieri cessati per mancanza di un numero sufficiente di consiglieri non eletti e, a condizione che non viene a mancare il numero minimo di consiglieri di cui all'Art. 22 del presente statuto, il Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla prossima assemblea annuale ordinaria dei soci che provvederà alla loro rielezione.

I nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Art. 24°

Il Consiglio Direttivo è convocato dal proprio Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante comunicazione a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti, almeno cinque giorni di calendario prima dell'adunanza.

La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'elenco delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal membro più anziano in età del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale del Consiglio è approvato nella seduta successiva, è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Associazione per i quindici giorni successivi alla data di approvazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25°

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Potrà aprire, chiudere ed operare sui conti correnti nei limiti degli affidamenti concessi.

Assume i provvedimenti con carattere di urgenza da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Inoltre, potrà delegare per tutte le operazioni bancarie il Tesoriere che firmerà congiuntamente ad uno dei consiglieri.

Il Presidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri e con deliberazione motivata.

Art. 26°

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio dell'Associazione.

Su proposta dello stesso convoca l'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Art. 27°

Il Presidente redige le relazioni annuali sull'attività svolta e, di concerto col Segretario ed il Tesoriere, redige il bilancio annuale dell'Associazione e, previa approvazione del Consiglio Direttivo, li presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Dal bilancio devono risultare altresì i beni, i contributi ed i lasciti testamentari ricevuti dall'Associazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge ed a meno che la destinazione o la distribuzione siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28°

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo assume tutti i poteri del Presidente in caso di suo effettivo impedimento o per incarico specifico dello stesso Presidente.

Il Vice Presidente può essere revocato con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri e con deliberazione motivata.

SEGRETARIO

Art. 29°

Il Segretario redige e firma col Presidente del Consiglio Direttivo, i verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, mantiene sempre aggiornati l'archivio e la corrispondenza dell'Associazione, cura la tenuta dei libri dell'Associazione di cui al presente statuto.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 30°

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza e previa approvazione del Presidente del Consiglio Direttivo.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 31°

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo, la validità delle deliberazioni nonché per il suo funzionamento, si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 32°

Il Tesoriere tiene il conto delle entrate e delle uscite.

Firma con il Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio annuale da presentare all'Assemblea.

Tiene inoltre regolare inventario delle proprietà dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 33°

Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi nonché quello di amichevole composizione nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in numero di tre, durano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di soci, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- decisione, nei medesimi termini, sul ricorso di soci contro la propria esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 34°

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni quadriennio dall'assemblea dei soci anche tra i non soci.

I Revisori supplenti subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

I Revisori nominano all'interno del Collegio un Presidente.

I Revisori sono sempre rieleggibili.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle Assemblee e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (se nominato), verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, esprimono il loro parere sul bilancio annuale.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 35°

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 – 3° comma – Codice Civile.

L'Assemblea, in tal caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 36°

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 – comma 190 – della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

LEGGE APPLICABILE

Art. 37°

Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.

REGOLAMENTO

Art. 38°

Al fine di disciplinare più compiutamente la vita dell'Associazione essa potrà munirsi di un proprio regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria per la sua efficacia.

Copia del regolamento dovrà essere partecipata all'Autorità di vigilanza e tutoria.